

Condizioni per il riconoscimento come responsabile della formazione periodica OAut

Basi giuridiche

Secondo l'art. 21 cpv. 2 lett. a OAut, il riconoscimento viene rilasciato al centro di formazione periodica se la direzione è in grado di garantire un'amministrazione irreprensibile del centro di formazione periodica e una sorveglianza qualificata dell'insegnamento.

La cifra 4.41 delle direttive relative alla «sorveglianza e garanzia qualità della formazione periodica obbligatoria» del 5 dicembre 2014 chiede ai responsabili della formazione periodica (RFP) di comprovare le proprie competenze pedagogiche e didattiche tramite il certificato FSEA di livello 1.

Necessità di intervento

Al fine di fissare delle analoghe condizioni di ammissione per i docenti attivi nei diversi ambiti della formazione periodica obbligatoria, occorre altresì che i RFP dei centri di formazione di base con offerta di corsi di formazione periodica OAut attestino le loro competenze pedagogiche e didattiche sia mediante un certificato FSEA di livello 1 che nel quadro di un *esame di equivalenza*.

Soluzione

Per l'esame attinente a formazioni equivalenti al certificato FSEA di livello 1 vi sono (al pari della formazione in due fasi o della pratica in materia di formazione professionale¹) due possibilità:

- a) il riconoscimento collettivo degli apprendimenti acquisiti;
- b) la validazione individuale degli apprendimenti acquisiti.

Riconoscimento collettivo degli apprendimenti acquisiti

Qui di seguito, i titoli di studio e la formazione di base e periodica riconosciuti:

- Master of Arts in Educational Sciences;
- Master of Science nella formazione professionale, certificato federale di formatore a titolo principale o accessorio: Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) di Zollikofen, Losanna, Lugano e Zurigo;
- Titoli di studio conseguiti presso le alte scuole pedagogiche per l'attività didattica di grado secondario II;
- Passerelle FSEA – IUFFP (modulo complementare per i docenti e formatori a titolo accessorio, con titolo di studio FSEA di livello 1);
- Responsabile della formazione con diploma federale (livello 3), FSEA;
- Attestato federale di formatore adulti (livello 2), FSEA;
- ...

L'elenco inerente alla formazione di base e periodica può essere adattato o ampliato periodicamente, in seguito alle esperienze acquisite nello svolgimento degli esami di equivalenza.

¹ Costituiscono la base delle soluzioni proposte il documento emesso nel 2010 dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (oggi SEFRI) *Validazione degli apprendimenti acquisiti. Guida per la formazione professionale di base e le Direttive per la valutazione di equivalenza* (FSEA, 2015). Il titolo di studio professionale federale può essere ottenuto mediante una procedura di qualificazione ordinaria (fine tirocinio) o ulteriori procedure di qualificazione.

Validazione individuale degli insegnamenti acquisiti

A garanzia della permeabilità e al di là della formazione in senso stretto, si possono far valere, come nel caso della formazione professionale, anche altre esperienze di insegnamento, nonché competenze professionali o di cultura generale. La validazione degli insegnamenti acquisiti da parte dei RFP viene trasmessa ai centri di formazione periodica secondo la seguente procedura:

- 1 Il centro di formazione periodica, tenuto conto dell'art. 21 OAut, predispone un *dossier di validazione* che contiene i dati, i fatti e i documenti giustificativi concernenti il profilo di qualificazione (attestati, titoli di studio, attestati di lavoro, curriculum vitae) e la cultura generale (attestato di frequenza del corso, certificati) della persona da riconoscere quale RFP;
- 2 Il centro di formazione periodica decide in base al dossier di validazione o alle competenze e risorse esistenti, se la persona in questione adempie le condizioni richieste per il riconoscimento in quanto RFP;
- 3 Il centro di formazione periodica redige un rapporto di valutazione e lo inoltra al centro amministrativo dell'asa che, a sua volta, esamina le condizioni finalizzate al riconoscimento di centro di formazione periodica su mandato dell'autorità competente del Cantone di ubicazione;
- 4 Se il centro amministrativo dell'asa respinge il riconoscimento della persona designata come RFP, è possibile richiedere alla KQS, con motivazione scritta, una nuova valutazione della domanda;
- 5 Congiuntamente a un'indagine conoscitiva del centro di formazione, il centro amministrativo dell'asa esegue una nuova valutazione della domanda;
- 6 La KQS decide in base alla richiesta del centro amministrativo dell'asa;
- 7 Nel caso di ricorsi contro le decisioni della KQS si applica il diritto cantonale in vigore.

Per l'esame della domanda è addebitata una tassa CHF 120 all'ora.

Berna, 01.03.2018